

Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino

CODICE DI CONDOTTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PESARO E URBINO

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino

Considerato che il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine, approvato nella sua prima versione in data 14/12/2015, avente effetti giuridici ai fini della responsabilità disciplinare, non si applica ai Componenti del Consiglio (d'ora in poi "Consiglieri"), in ragione della natura elettiva della loro posizione, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo Ordine;

Considerata la necessità di fissare per i componenti del Consiglio doveri di comportamento ispirati agli stessi principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza stabiliti per i dipendenti, ma ancora più rigorosi, al fine di garantire l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e il prestigio di ciascun componente del Consiglio, contribuendo in tal modo a tutelare l'immagine di indipendenza e il prestigio dell'Ordine;

Considerato che tali doveri di comportamento, anche in assenza di una responsabilità disciplinare, devono essere puntualmente rispettati dai Consiglieri;

Considerata la necessità di introdurre strumenti di vigilanza, accertamento e valutazione di eventuali comportamenti tenuti dai Consiglieri in violazione dei doveri, definiti in un apposito Codice, che individui anche le conseguenze derivanti in caso di accertata violazione;

Considerata la necessità di attribuire i compiti di interpretazione e di accertamento di eventuali violazioni dei doveri al Consiglio Disciplina Territoriale;

Considerato che il Codice di condotta si applica ai soli componenti il Consiglio dell'Ordine nonché ai Consiglieri di Disciplina e non richiede alcuna consultazione esterna ai fini della sua formazione e può entrare in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio;

Delibera l'adozione del seguente:

CODICE DI CONDOTTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PESARO E URBINO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente Codice:
 - a. l'espressione "Ordine" indica l'Ordine degli ingegneri di Pesaro e Urbino;
 - b. l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Pesaro e Urbino;
 - c. l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Pesaro e Urbino;
 - d. l'espressione "Consiglieri" indica i membri del Consiglio, compreso il Presidente.

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Codice di condotta individua i doveri di comportamento dei Consiglieri componenti il Consiglio dell'Ordine nonché il Consiglio di disciplina.
2. I Consiglieri operano in conformità al mandato ricevuto, al presente Codice – nella misura in cui è applicabile – e in conformità del Codice Deontologico regolante la professione di Ingegnere.
3. Tali doveri sono ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'Ordine, ai compiti di garanzia e vigilanza ad esso affidati e alla trasparenza delle attività svolte, nonché al dovere, di cui all'articolo 54 della Costituzione, di adempiere le funzioni affidate con disciplina e onore.
4. I doveri di comportamento sono applicabili ai Consiglieri a far data dall'entrata in vigore del presente Codice. Per i Consiglieri successivamente nominati, il presente Codice acquista efficacia a partire dalla data del loro insediamento.
5. La violazione dei doveri di comportamento contenuti nel presente Codice viene accertata con le modalità e con gli effetti di cui al Titolo V.

TITOLO II INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

Art. 3 – Incompatibilità

1. I Consiglieri, prima dell'assunzione delle proprie funzioni, comunicano le partecipazioni azionarie e gli altri interessi che possono costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto alla posizione che ricoprono. Analogamente dichiarano se vi siano parenti o affini entro il secondo grado, nonché coniuge o convivente che esercitino attività tali da provocare contatti diretti e ripetuti con la funzione che andranno a svolgere.

Art. 4 - Incarichi esterni

1. Per la partecipazione a conferenze, convegni e seminari o altre occasioni pubbliche che abbiano ad oggetto le funzioni attribuite e le attività svolte dall'Ordine, i Consiglieri non accettano compensi o retribuzioni, salvi i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno. Qualora sia comunque stabilito un compenso, questo è devoluto al bilancio dell'Ordine, ovvero ad un'attività di beneficenza a scelta del componente.
2. I Consiglieri possono ricoprire, a titolo gratuito, cariche onorarie in fondazioni, associazioni o altri organismi no profit, di beneficenza o operanti in campo artistico, educativo e culturale. In nessun caso le attività svolte ai sensi del presente comma possono dare luogo a conflitti di interesse.
3. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare annualmente tutte le cariche e gli incarichi rivestiti ai sensi dei precedenti commi. Nella comunicazione sono comprese le cariche rivestite dal coniuge, dal convivente e dai parenti e affini entro il secondo grado, qualora tali

cariche possano dare luogo a conflitti di interesse con lo svolgimento dei compiti del Consigliere.

Art. 5 - Appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali

1. Fatta salva la libertà di iscrizione a partiti politici e a organizzazioni sindacali, i Consiglieri non ostentano in alcun modo la loro appartenenza politica e sindacale.
2. E' consentita, previa comunicazione al Presidente e al Consiglio, la partecipazione dei Consiglieri a manifestazioni politiche e sindacali, qualora essa sia destinata a rappresentare l'Ordine o ad illustrare le sue funzioni e le attività svolte.

Art. 6 - Partecipazione ad associazioni occulte o segrete

1. Il Consigliere non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati o sulle attività svolte.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del Codice Generale, e in conformità alla normativa di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), il Consigliere deve comunicare al RPCT territoriale, che curerà poi le opportune comunicazioni al Consigliere Segretario la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse o di attività sono in qualsiasi modo riconducibili agli ambiti di competenza dell'Ordine Territoriale. I Consiglieri comunicano tale adesione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Codice o comunque entro 30 giorni dalla adesione o partecipazione;
3. Il RPCT territoriale è tenuto, nell'ambito della propria attività di reportistica, a riferire al RPCT Unico la ricezione di tali comunicazioni indicando il Consigliere e l'ambito di competenza dell'associazione od organizzazione.

Art. 7 - Interessi finanziari in potenziale conflitto con le funzioni

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di dichiarare annualmente tutte le attività di carattere economico-commerciale, professionale e di consulenza svolte, personalmente o da parte del coniuge, del convivente e dei parenti e affini entro il secondo grado, che possano determinare conflitto con i doveri attinenti al proprio mandato.
2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono comunicate al Presidente e pubblicate sul sito dell'Ordine.
3. Il conflitto di interesse oggetto di comunicazione è reale o potenziale e può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale e anche morale.
4. Il RPCT territoriale è tenuto, nell'ambito della propria attività di reportistica, a riferire al RPCT Unico la ricezione di tali comunicazioni indicando il consigliere e la tipologia di interesse.

Art. 8 - Obblighi di astensione

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi da ogni decisione su argomenti riguardanti interessi propri, del coniuge, del convivente o dei propri parenti e affini, ovvero di persone che frequentino abitualmente. A tal fine valutano con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi. In questi casi, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente e ad astenersi da ogni attività, anche di natura istruttoria, relativa a deliberazioni da assumere in Consiglio.
2. Nel caso in cui il conflitto di interessi, anche potenziale, riguardi argomenti da trattare in Consiglio, anche in caso di mancata partecipazione alle attività istruttorie, i Consiglieri si astengono dalla discussione e dalla votazione dell'argomento, allontanandosi dalla seduta.
3. Il dovere di astensione di un Consigliere di disciplina richiede il coinvolgimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, secondo le norme che regolano il funzionamento del Consiglio stesso.
4. Il RPCT territoriale deve tenere traccia di tali astensioni; Il RPCT territoriale, inoltre, è tenuto, nell'ambito della propria attività di reportistica, a riferire al RPCT Unico la sussistenza di tali situazioni di conflitto di interesse e le modalità con cui sono state gestite;
5. Nell'ottica di massima trasparenza, il Consiglio territoriale e il Consiglio di Disciplina cooperano con il RPCT territoriale durante l'esecuzione delle sue verifiche connesse all'attuazione della normativa anti-corrruzione e trasparenza.

Art. 9 - Obblighi di dichiarazione

1. I Consiglieri presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente tutte le dichiarazioni previste dal presente Codice. La mancata presentazione o la presentazione di dichiarazioni non veritiere, incomplete, reticenti o tardive costituisce violazione del presente Codice.

TITOLO III CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 10 - Doveri di operosità e approfondimento delle conoscenze

1. I Consiglieri adempiono alle proprie funzioni con diligenza e operosità, partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio, alle attività preparatorie e ai lavori delle commissioni di cui fanno parte e approfondendo le conoscenze nei settori in cui svolgono la propria attività.

Art. 11 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

1. I Consiglieri curano che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali e secondo canoni di economicità.

Art. 12 – Integrità

1. I Consiglieri non utilizzano la propria carica o le informazioni acquisite per perseguire fini o conseguire benefici privati, né si avvalgono della posizione che ricoprono nell'Ordine per ottenere utilità.
2. I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Consiglio tutte le condotte intese a condizionare impropriamente i loro comportamenti e le loro decisioni.

Art. 13 - Regali e altre utilità

1. I Consiglieri non accettano, in nessuna circostanza, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti che intrattengono relazioni con l'Ordine, ad eccezione dei regali d'uso, purché di modico valore, così come determinato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine.
2. I Consiglieri possono accettare, per conto dell'Ordine e salvo l'immediato trasferimento al suo patrimonio, regali, di natura non pecuniaria, ricevuti in occasione di missioni e viaggi, nazionali e internazionali, compiuti in rappresentanza dell'Ordine. Il Consiglio delibera sulla migliore utilizzazione dei beni in tal modo acquisiti nel patrimonio dell'Ordine.

Art.14 – Riservatezza

1. I Consiglieri non rilasciano ad alcuno informazioni su provvedimenti dell'Ordine prima che questi siano formalmente deliberati.

Art. 15 - Comportamento nei confronti del personale dipendente

1. Il Presidente e i Consiglieri ispirano il proprio comportamento nei confronti dei dipendenti, ai canoni di collaborazione e imparzialità, valorizzandone la competenza professionale.

Art. 16 - Rapporti con i cittadini, gli iscritti e i soggetti che interloquiscono con l'Ordine

1. I Consiglieri non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso l'Ordine, rapporti tali da compromettere la loro indipendenza di giudizio, anche sotto il profilo dell'apparenza esterna.
2. Nei rapporti con i cittadini, gli iscritti e i soggetti che a vario titolo interloquiscono con l'Ordine i Consiglieri tengono un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respingono ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di decisione dell'Ordine.
3. I Consiglieri adottano atteggiamenti leali e trasparenti e adottano comportamenti tesi a favorire rapporti rispettosi e cordiali non solo all'interno dell'Ordine ma anche avuto riguardo ai rapporti con gli altri Ordini territoriali e con il CNI. Assumono iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale e alla valorizzazione delle differenze di genere.

TITOLO IV

CONDOTTA NELLA VITA SOCIALE E PRIVATA

Art. 17 - Rapporti col pubblico, con gli organi di stampa e altri mezzi di informazione

1. Il Presidente esprime all'esterno la posizione dell'Ordine e assume ogni iniziativa utile al fine di garantire l'univocità e la coerenza delle posizioni dell'Ordine medesimo. I Consiglieri rispondono alle richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di stampa, radiotelevisivi o telematici sulle attività del Consiglio, informandone il Presidente.
2. In nessun caso i Consiglieri possono rilasciare dichiarazioni contrastanti con quanto deciso in Consiglio, né rivelare il contenuto delle discussioni intercorse durante le sedute.
3. Ai Consiglieri è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti attività, iniziative, progetti relativi all'attività dell'Ordine nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione del Presidente.
4. Ai Consiglieri di Disciplina è vietato rilasciare dichiarazioni inerenti procedimenti disciplinari in corso agli organi di informazione.

Art. 18 - Comportamenti nella vita sociale

1. Nella vita sociale e nei comportamenti privati i Consiglieri ispirano la loro azione ai principi della correttezza, sobrietà, integrità.
2. I Consiglieri evitano comportamenti che possano pregiudicare la loro immagine di integrità, indipendenza e imparzialità.
3. I Consiglieri evitano comportamenti che possano pregiudicare l'immagine dell'Ordine.

Art. 19 Disposizioni particolari per i Consiglieri

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 13 del Codice Generale;
2. Il RPCT territoriale e il Consigliere Segretario vigilano, ciascuno per i propri ambiti di competenza, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti e dei Consiglieri. In particolare, prima dell'attribuzione degli incarichi, svolgono una verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento;
3. I Consiglieri si attivano tempestivamente nel caso in cui vengano a conoscenza di un illecito disciplinare, sia commesso da un dipendente sia commesso da un iscritto. Nei casi in cui la violazione disciplinare presenti profili penalmente rilevanti, segnalano tempestivamente all'Autorità giudiziaria;
4. Laddove i Consiglieri ricevano una segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, lo invitano a seguire le procedure di segnalazione in vigore e si adoperano affinché il

segnalante sia tutelato e non venga rivelata la sua identità durante il procedimento disciplinare.

TITOLO V APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 19 - Consiglio di Disciplina Territoriale

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Codice è demandata al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine di Pesaro e Urbino.

Art. 20 - Compiti del Consiglio di Disciplina Territoriale per l'accertamento delle violazioni del presente Codice

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale:
 - a. dà pareri su tutte le questioni relative all'interpretazione del presente Codice, su richiesta del Presidente o del Consiglio;
 - b. riceve dal Presidente le segnalazioni di comportamenti tenuti da singoli Consiglieri che possano costituire violazione dei doveri contenuti nel presente Codice;
 - c. riceve dal Consiglio, con il voto favorevole di almeno tre consiglieri, le segnalazioni di comportamenti tenuti dal Presidente che possano costituire violazione dei doveri contenuti nel presente Codice;
 - d. accerta i comportamenti segnalati, esercitando tutti i necessari poteri istruttori, potendo disporre ispezioni, audizioni, accertamenti e richieste documentali;
 - e. valuta la gravità delle violazioni accertate e riferisce con propria relazione al Consiglio.

Art. 21 - Accertamenti del Consiglio di Disciplina Territoriale e loro conseguenze

1. Le relazioni approvate dal Consiglio di Disciplina Territoriale sono immediatamente trasmesse al Consiglio, che ne prende atto e adotta le conseguenti deliberazioni.
2. Le relazioni di cui al comma precedente sono atti riservati, fino alla data di trattazione della questione in Consiglio.
3. Alle votazioni con le quali si adottano le deliberazioni di cui al presente articolo non partecipa l'interessato.
4. Nei casi di particolare gravità il Consiglio può deliberare che gli atti adottati sulla base degli accertamenti del Consiglio siano pubblicati sul sito dell'Ordine, accompagnati dalla relazione del Consiglio di disciplina.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio.

Approvato durante la riunione del Consiglio in data 14/12/2015

Depositato presso la Segreteria dell'Ordine in data 14/12/2015

Il Segretario